

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

Milano, 12 settembre 2022

A tutto il personale
All'albo on line
IC Cesare Cantù

DIRETTIVA N. 2

INCOMPATIBILITÀ E AUTORIZZAZIONE A ESERCITARE ALTRE ATTIVITÀ E LA LIBERA PROFESSIONE

Preliminarmente si ricorda come il legislatore costituzionale abbia posto, fra i diversi principi a tutela dell'interesse pubblico, che deve essere costantemente perseguito dalla Pubblica Amministrazione, quello del **dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti**, nel senso dell'inconciliabilità tra l'impiego presso l'amministrazione pubblica e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative. Da ciò discende che il **personale docente e ATA** in servizio presso l'IIS Marelli - Dudovich, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, **è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative**, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione e la possibilità per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di svolgere).

In alcuni casi, comunque, il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso. **Le condizioni e i criteri** in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere **autorizzato** a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico; sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo a interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

In base a tali criteri **sono da considerarsi attività incompatibili:**

- l'esercizio di attività commerciale e industriale;
- l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
	Scuola dell'Infanzia Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
	Scuole Primarie Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
	Scuola Secondaria I grado Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

Tale divieto **non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale**, con una prestazione lavorativa **non superiore al 50%** di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).

A tutto il personale docente è consentito previa, autorizzazione da parte del dirigente scolastico **l'esercizio della libera professione** e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio Istituto, a condizione che esse non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non siano incompatibili con le attività dell'Istituto.

Si precisa inoltre a tutto il personale che, **per l'esercizio di tutte le attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico** (art. 53 c. 9 del D. Lgs. n. 165/2001).

Si rammenta che, qualora un dipendente svolga attività incompatibili, la normativa prevede sanzioni che possono comportare **la risoluzione del contratto per giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego e la rifusione del danno erariale**.

Si precisa inoltre che **il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I., M.E.F. e Dipartimento Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse**.

Poi in occasione della presa di servizio del personale a T.I./T.D. il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR 445/00, la **dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità**. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola. In quella sede è opportuno che il dipendente, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso.

Si precisa che se il dipendente svolge una attività incompatibile, **NON può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola**; le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse – anche laddove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra.

In particolare, **non è possibile "aggirare" un'incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time**, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola.

Infine si precisa che la dichiarazione ex DPR 445/00, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il Dirigente ha obbligo di denuncia e la corresponsione di emolumenti

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Alla luce di quanto esposto, **coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:**

- a prendere visione del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 508; del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. Lgs. 29/1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta;
- a richiedere specifica **autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente.**

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è disponibile sul sito dell'Istituto alla sezione [modulistica](#).

Si allega un estratto delle norme relative all'incompatibilità e una tabella con un estratto della casistica.

La presente direttiva viene pubblicata all'Albo nel sito dell'Istituto e trasmessa con circolare a tutto il personale.

La dirigente scolastica
Elvira Ferrandino¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

L'INCOMPATIBILITÀ

Art. 98 della Costituzione Italiana: *I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.*

Riferimenti legislativi

- art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che riprende le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" e il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro")
- art. 1, comma 58 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (*affievolimento del dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time, che non superi il 50% di quello pieno, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione*)
- art. 39 del CCNL – Comparto scuola 2007, al comma 9 (*al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto*).

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

1. Le attività pienamente compatibili per tutti i docenti:

- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione...;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (ex volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

- la partecipazione a società di capitali quali a esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile.

2. Le attività compatibili per tutti i docenti previa autorizzazione del Dirigente Scolastico

- l'esercizio di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
- le lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.
- i dipendenti in part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un docente che svolge 12,5 infanzia, 12 primaria, 9 secondaria ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo. Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:
 - la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
 - il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
 - la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

3. Attività compatibili con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno:

- le attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto e previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; peo: www.icscantu.edu.it</p>
<p align="center">Scuola dell'Infanzia</p>	<p align="center">Via Dora Baltea 24 tel 0288446937</p>
<p align="center">Scuole Primarie</p>	<p align="center">Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371</p>
<p align="center">Scuola Secondaria I grado</p>	<p align="center">Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676</p>

4. Attività comunque incompatibili:

- l'esercizio di attività commerciale, industriale;
- l'impiego alle dipendenze di privati;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;
- l'attività alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.